



# *Il Ministro dell'Interno*

- Visto l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;
- Visto l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di *assegni una tantum* in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite le risorse di cui al citato fondo tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali da cui dipende il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle misure perequative, demandando l'attribuzione degli *assegni una tantum* al personale interessato a successivi decreti ministeriali adottati da ciascuna delle amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse disponibili, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui;
- Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 2011, con il quale sono state individuate per l'anno 2011 le misure e le modalità per l'attribuzione degli *assegni una tantum* al personale della Polizia di Stato;
- Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 attribuisce, per l'anno 2012, al Ministero dell'interno, per le esigenze della Polizia di Stato, euro 27.200.043, prevedendo, all'articolo 2, comma 1, che le somme non utilizzate sono mantenute in bilancio in conto residui;
- Considerata la necessità di applicare criteri e modalità omogenei per l'attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche al fine di evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, compresi quelli relativi ai tempi di corresponsione degli *assegni una tantum* previsti dal presente decreto;



# Il Ministro dell'Interno

- Considerato che ai fini della determinazione dei richiamati assegni *una tantum* è necessario individuare, attraverso un criterio oggettivo ed un parametro certo, i destinatari degli assegni, in relazione alla disponibilità del fondo per il corrispondente anno e, quindi, all'entità della misura perequativa riferita allo stesso anno per ciascuno degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Considerato pertanto necessario individuare i destinatari degli assegni *una tantum* attraverso il riferimento alla decorrenza giuridica dell'istituto oggetto dell'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento alla progressione in carriera, escludendo tutte le promozioni con decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, per le quali, quindi, non trovano applicazione le predette disposizioni;
- Considerato che il personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, ovvero di immissione in servizio permanente, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, e, pertanto, risulta escluso dalla corresponsione dei richiamati assegni *una tantum*;
- Considerato che per l'attribuzione degli assegni *una tantum* per l'anno 2011, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 16 novembre 2011, sono state impiegate risorse per un ammontare complessivo di euro 21.653.564 a fronte di una disponibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 per la Polizia di Stato di euro 28.673.630, che le risorse non impiegate per il medesimo anno ammontano ad euro 7.020.066 e che le stesse sono state mantenute in bilancio in conto residui per essere impiegate nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto decreto ministeriale;
- Considerato che per l'anno 2012 è stato individuato il numero del personale della Polizia di Stato destinatario degli assegni *una tantum*, che consente di determinarne la misura nell'ambito delle risorse del predetto fondo, disponibili per il medesimo anno;
- Considerata la necessità di individuare l'entità dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, applicando un criterio omogeneo che non determini disparità di trattamento tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia interessato alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, legando, conseguentemente, l'entità dello stesso assegno alla cosiddetta "vacanza contrattuale"



# Il Ministro dell'Interno

prevista, per l'anno 2012, per il personale del Comparto sicurezza e difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Considerato quindi, di poter assicurare al predetto personale, con le risorse disponibili per l'anno 2012, la corresponsione di *assegni una tantum* nell'entità commisurata al 46 per cento dell'importo non corrisposto per il medesimo anno per effetto del divieto di superare il tetto retributivo di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione agli emolumenti indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, nonché della sospensione degli effetti economici in relazione agli incrementi previsti dal comma 21 dello stesso articolo 9;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, il fondo istituito dall'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, può essere ulteriormente incrementato e che, conseguentemente, anche l'entità degli *assegni una tantum* previsti dal presente decreto potrebbe essere incrementata, qualora dovessero risultare disponibili ulteriori risorse;

Considerata la necessità di uniformare i contenuti del presente decreto a quelli dei corrispondenti decreti ministeriali attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, concernenti il restante personale del Comparto sicurezza e difesa;

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto e ambito applicativo)

1. Il presente decreto individua, per l'anno 2012, gli *assegni una tantum*, quali misure perequative, da corrispondere al personale della Polizia di Stato interessato al divieto, per gli anni 2011 e 2012, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, di cui all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, nonché alla sospensione, per gli anni 2011 e 2012, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retributivo annuale indicizzato per il personale dirigente, agli effetti economici delle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, e all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.



# Il Ministro dell'Interno

## Art. 2

(Determinazione dell'assegno *una tantum*)

1. Per l'anno 2012, ai destinatari del presente provvedimento, come indicati all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti gli *assegni una tantum* a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti, per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011.

2. L'entità degli *assegni una tantum*, indicati al comma 1 è commisurata al 46 per cento dell'importo dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) assegno di funzione con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- d) indennità operative non connesse a progressione in carriera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- e) progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- f) classi e scatti di stipendio previsti dall'ordinamento della Polizia di Stato, maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Gli *assegni una tantum* rapportati al 46 per cento degli emolumenti indicati nel comma 2, ai soli fini della determinazione dell'entità dei medesimi *assegni una tantum*, sono corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.



**ANNO 2012**  
**ONERE AL LORDO DELLE RAP**  
 (Importi commisurati al 46% degli istituti di cui all'art.2 del DM)

	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	16.890	7.970.141,65	2.606.236,32	10.576.377,97
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	8.655	2.119.405,43	693.045,58	2.812.451,01
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	1.038	3.118.295,85	1.019.682,74	4.137.978,59
PROMOZIONI	12.212	6.416.422,83	2.098.170,27	8.514.593,10
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	62	37.244,85	12.179,07	49.423,92
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	16	334,41	109,35	443,76
TOTALE PROMOZIONI	12.290	6.454.002,09	2.110.458,69	8.564.460,78
INDENNITA' OPERATIVE	469	35.860,51	11.726,39	47.586,90
CLASSI E SCATTI	1.717	1.078.321,28	352.611,06	1.430.932,34
INCREMENTO ISTAT (Vacanza contrattuale)	2.940	635.515,65	207.813,62	843.329,27
<b>TOTALE</b>	<b>43.999</b>	<b>21.411.542,46</b>	<b>7.001.574,40</b>	<b>28.413.116,86</b>

**RIPARTIZIONE SOMME ANNO 2012**  
**STANZIATE CON DPCM 27 OTTOBRE 2011**

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	IMPORTO
2511	01	13.400.974,00
	02	5.220.910,00
	03	1.875.512,00
2521	02	4.960.369,00
2522	02	1.742.278,00
<b>TOTALE ANNO 2012</b>		<b>27.200.043,00</b>

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

I commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono, per il triennio 2011-2013, rispettivamente, il divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, anche con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, previsti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché agli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il "congelamento" degli effetti economici delle progressioni di carriera, dei meccanismi retributivi per classi e scatti e degli adeguamenti annuali per il personale dirigente delle stesse Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tenendo conto della specificità dei comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico, il legislatore, in sede di conversione in legge del predetto decreto, ha istituito, all'articolo 8, comma 11-bis, un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle disposizioni di cui al citato comma 21 dell'articolo 9.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di *assegni una tantum* in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità indicate al comma 3 del medesimo articolo 1, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.

L'istituzione di tale fondo è finalizzata, pertanto, come emerge anche dal dibattito parlamentare relativo ai due decreti-leggi sopra richiamati e dagli impegni assunti dal Governo anche in tali sedi, ad assicurare al personale interessato - in relazione alla richiamata specificità - una *"compensazione economica"*, conseguente agli effetti relativi all'applicazione, anche al medesimo personale, del "congelamento" di alcuni emolumenti retributivi, di cui ai predetti commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con il citato decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, è stato previsto che la misura compensativa sia corrisposta a titolo di *"assegno una tantum"* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con il decreto del Presidente del Consiglio del 27 ottobre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, si è provveduto a ripartire, tra le Amministrazioni interessate, le risorse del fondo istituito ai sensi delle predette norme, rinviando a decreti ministeriali delle singole Amministrazioni l'attribuzione degli *assegni una tantum*, nell'ambito delle medesime risorse.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 2011 sono state individuate, per l'anno 2011, le misure e le modalità per l'attribuzione degli assegni *una tantum* al personale della Polizia di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili per il medesimo anno.

Con il presente decreto si provvede ad individuare gli assegni *una tantum* per l'anno 2012 da corrispondere al personale della Polizia di Stato, sulla base degli stessi criteri e principi previsti dal richiamato decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto dei destinatari, delle risorse assegnate per il medesimo anno dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio del 27 ottobre 2011 e di quelle non impiegate per l'anno 2011, mantenute in bilancio in conto residui ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto. Si tratta complessivamente di 35.208.505 euro.

L'individuazione dei destinatari dell'assegno *una tantum*, indispensabile per determinare la misura dello stesso, rende necessario definire l'esatto ambito di applicazione dei predetti commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ancorando ad elementi certi l'individuazione degli istituti oggetto del "blocco" retributivo, quale, ad esempio, la decorrenza giuridica delle promozioni, riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, tenendo conto anche del personale escluso dalla corresponsione dei medesimi assegni, tra cui quello destinatario dei passaggi di ruolo a seguito di concorso (*es. transito dal ruolo degli agenti e assistenti a quello dei sovrintendenti*), nonché del conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso (*es.: allievo agente inquadrato agente in prova*).

0o0

L'articolo 1 del decreto individua l'oggetto e l'ambito applicativo, con riferimento all'entità dell'assegno *una tantum* da corrispondere, per l'anno 2012, al personale della Polizia di Stato interessato agli effetti di contenimento della spesa pubblica connessi a peculiari ed esclusive indennità previste dal rispettivo ordinamento, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché agli emolumenti "congelati" di cui al comma 21 dello stesso articolo 9.

L'articolo 2 definisce l'entità degli *assegni una tantum* che, per l'anno 2012, in relazione alle risorse disponibili per il medesimo anno dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, pari al 46 per cento, è commisurata agli importi degli emolumenti specificamente indicati nel comma 2 dello stesso articolo, riferiti agli istituti oggetto delle richiamate misure di contenimento della spesa pubblica.

Il successivo comma 3 prevede espressamente che il rapporto tra l'assegno *una tantum* e gli emolumenti indicati al comma 2 è finalizzato esclusivamente alla individuazione dell'entità del medesimo assegno, che verrà corrisposto all'interessato nella misura del 46 per cento, proporzionalmente al periodo dell'anno 2012 in cui trova applicazione, nei confronti dello stesso, la "sospensione" degli effetti economici, di cui all'articolo 9, comma 1 e 21, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010.

Al fine della determinazione della misura dell'assegno *una tantum*, lo stesso articolo 2 definisce l'esatto ambito di applicazione dell'assegno attraverso il ricorso ad un criterio oggettivo



che consenta di individuare, in maniera certa, il numero di personale destinatario dell'assegno riferito all'anno 2012.

Conseguentemente, anche per gli effetti economici "congelati" della progressione in carriera e per le classi e scatti è stato fatto riferimento, rispettivamente, alla decorrenza giuridica della medesima progressione ed alla maturazione dell'anzianità nella qualifica o grado, escludendo tutte le promozioni con decorrenza giuridica anteriore al 1 gennaio 2011.

Per quanto riguarda la determinazione dell'*assegno una tantum* da corrispondere al personale dirigente ed equiparato, destinatario degli incrementi retributivi determinati dall'indice ISTAT riferito agli aumenti medi nel pubblico impiego nell'anno precedente, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stata applicata la stessa percentuale d'incremento prevista per il restante personale del Comparto sicurezza e difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, corrispondente alla cosiddetta "vacanza contrattuale", atteso che per il triennio 2010-2012, per tale personale lo stesso articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha previsto il "blocco" dei rinnovi "contrattuali".

Si tratta di una previsione volta ad assicurare criteri omogenei e non discriminanti tra tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, parimenti interessato dalle richiamate misure di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri per l'anno 2012, attraverso il rinvio alla tabella di quantificazione, quale previsione di spesa, allegata al presente decreto - nella quale viene data analitica dimostrazione dell'onere 2012, pari a complessivi euro 28.413.116,86 - l'indicazione dei pertinenti capitoli di spesa dove imputare le risorse assegnate e la precisazione delle fonti di finanziamento del relativo onere, costituite

- a) dalle risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 per l'anno 2011, non utilizzate per l'attribuzione di assegni *una tantum*, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 2011 e mantenute in bilancio in conto residui, per essere impiegate per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, per l'importo di euro 7.020.066,00.

In proposito si precisa che l'ammontare dei residui correnti provenienti dall'esercizio finanziario 2011, presente sui capitoli/piani gestionali relativi all'assegno *una tantum*, è pari a complessivi euro 7.699.732,30, come risulta dalla tabella che segue.

Capitolo	P.G.	Importo residui correnti
2511	1	4.027.485,93
2511	2	1.291.660,43
2511	3	488.025,78
TOTALE 2511		5.807.172,14
2521	2	1.405.561,84
2522	2	486.998,32
TOTALE residui		7.699.732,30

Di tale importo complessivo, euro 679.666,30 saranno utilizzati per il pagamento di ulteriori assegni perequativi riferibili all'anno 2011 (ossia, più esattamente, per assegni correlati a progressioni di carriera comunque denominate aventi decorrenza giuridica nel 2011, ma che verranno perfezionate nella rimanente parte del corrente anno o nel corso del 2013) secondo il seguente schema:

Capitolo	P.G.	Importo residui correnti
2511	1	352.292,17
2511	2	113.025,71
2511	3	46.864,71
TOTALE 2511		512.182,59
2521	2	123.948,19
2522	2	43.535,52
TOTALE residui		679.666,30

I rimanenti euro 7.020.066 costituiscono, per l'appunto, risorse non utilizzate per l'anno 2011 da mantenere in bilancio in conto residui per essere impiegate nell'anno successivo (ossia, per il pagamento di assegni riferibili all'anno 2012);

- b) dalle specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, le quali, pari a complessivi euro 27.200.043, vengono destinate alla copertura degli oneri di spesa per l'anno 2012 nella misura di € 21.393.050,86.

Pertanto, l'onere del presente decreto, stimato in euro 28.413.117, trova una piena copertura finanziaria nelle risorse di cui ai precedenti punti a) e b), pari complessivi a euro 34.220.109. Al comma 2 del medesimo articolo 3 del presente decreto, si dispone che la differenza tra i due importi appena citati (27.200.043 - 21.395,86), pari ad euro 5.806.992,14, che rappresentano le risorse assegnate al Ministero dell'interno per la Polizia di Stato per l'anno 2012 con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non impiegate per le finalità dell'articolo 2, siano mantenute in bilancio in conto residui per essere impiegate per l'anno 2013.

L'articolo 4 prevede, infine, una disposizione finale volta ad assicurare una omogenea attuazione dei decreti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, anche relativamente alle modalità ed ai tempi di concreta attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Nella tabella A, allegata al decreto, è riportato il riepilogo dell'attribuzione al 46 per cento della previsione di spesa occorrente ad assicurare la corresponsione degli assegni una tantum al personale della Polizia di Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, secondo i criteri sopra illustrati, con riferimento all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21.

Per la predetta previsione di spesa, oltre a quanto già evidenziato, si è proceduto, in particolare, come di seguito indicato:

- a) per quanto riguarda gli assegni una tantum da corrispondere al personale interessato all'applicazione del divieto di superare il trattamento retributivo ordinariamente spettante nel 2010, è stata individuata una entità commisurata ai benefici previsti per gli istituti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011 e alle indennità operative non connesse a progressione in carriera. La predetta entità è rapportata, per

ogni interessato, al periodo dell'anno in cui il soggetto interessato avrebbe maturato i predetti benefici;

- b) per quanto riguarda gli effetti economici della progressione in carriera comunque denominata sono state considerate le progressioni in carriera conseguenti alla normale dinamica di avanzamento (es.: promozione da ispettore a ispettore capo). Sono state considerate, altresì, le promozioni per merito straordinario calcolate tenendo conto della media degli ultimi dieci anni, nonché quelle conferite il giorno precedente la cessazione dal servizio (cosiddette "promozioni alla vigilia"), considerando, ai fini della determinazione dell'assegno una tantum, i soli effetti della promozione per un giorno ed escludendo quelli della buonuscita correlata all'accesso alla qualifica superiore. La relativa previsione dell'onere per il personale della Polizia di Stato, pari al 46 per cento per l'anno 2012 è stata stimata, rispettivamente, in 49.423 euro e in 443 euro, come emerge dalla richiamata tabella A.
- c) per quanto riguarda l'assegno una tantum correlato alla maturazione delle classi e scatti sono stati individuati i destinatari del "congelato" incremento biennale nell'anno 2011 e 2012, con decorrenza dalla mensilità prevista per il riconoscimento dello stesso.

Ai fini del calcolo dell'onere dell'*assegno una tantum* si è tenuto conto, altresì, della data di effettiva decorrenza degli effetti economici del provvedimento connessa alle decorrenze giuridiche previste dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

Ai fini della determinazione dell'entità dell'*assegno una tantum* si è proceduto a considerare la retribuzione di ogni singola qualifica considerando tutti gli elementi della retribuzione fissa e continuativa che concorrono a determinare le differenze retributive tra un passaggio di qualifica a quella superiore (stipendio, indennità integrativa speciale, importo aggiuntivo pensionabile, indennità pensionabile/operativa, indennità di posizione/perequativa/valorizzazione dirigenziale, tredicesima mensilità).

Tutti gli *assegni una tantum* sono stati assoggettati alla contribuzione a carico dello Stato del 32,70 per cento.

Il totale complessivo dell'onere per l'anno 2012, tenuto conto dell'entità dell'*assegno una tantum*, determinata al 46 per cento delle somme non corrisposte nel medesimo anno per effetto del "congelamento" dei trattamenti economici, in relazione alle risorse disponibili ed al numero dei destinatari, quantificato, come previsione di spesa, in 28.413.116,86 euro, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, trova, come sopra esplicitato, piena copertura nell'ambito delle risorse stanziare, per lo stesso anno, dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, nonché da quelle stanziare per l'anno 2011 e non impiegate nell'anno 2011.

Il predetto onere, al netto delle ritenute a carico dello Stato, è pari a 21.411.542 euro, come emerge dalla stessa tabella A, allegata al decreto, di riepilogo di previsione delle risorse necessarie a corrispondere al personale interessato gli *assegni una tantum* nelle misure indicate nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto.